

N. R.G. 7401/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

La dott. _____, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 7401/2017 promossa da:

_____, (C.F. _____), rappresentato e difeso
dall'avv. _____ giusta procura in atti

APPELLANTE

contro

_____, rappresentata e difesa dall'avv. FICHERA FRANCESCO GIOVANNI
ENRICO giusta procura in atti;

_____ in persona del legale rappresentante pt;

_____ in persona del legale rappresentante pt

APPELLATI

Avente ad oggetto: sinistro stradale

All'udienza del 15.12.2021 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione in appello dell'aprile 2017, l'appellante in epigrafe, impugnava la sentenza n. 83/2017 del Giudice di Pace di Acireale con la quale era stata respinta la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro verificatosi in data 13.6.2011; eccepiva l'erroneità della sentenza, evidenziando la ricostruzione a suo dire distorta dell'incidente alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi durante il processo, che avevano invece confermato la dinamica descritta in seno all'atto di citazione; rilevando che questi ultimi avevano riferito, infatti, che lo scontro era avvenuto quando l'auto da esso condotta si trovava già nella propria corsia di marcia, evidenziava l'irrelevanza della circostanza valorizzata dal Giudice di primo grado, ovvero la provenienza da strada privata di esso appellante, allegando, in subordine, che ciò avrebbe potuto costituire motivo per ritenere integrata la presunzione di responsabilità reciproca ex art. 2054 cc.

Eccepiva, inoltre, l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione delle spese legali e comunque l'erroneità dell'importo liquidato in favore delle parti convenute, evidenziando che tenendo conto dei valori medi di cui al DM n. 55/2014 l'importo massimo liquidabile sarebbe stato pari ad € 1205,00.

Chiedeva, pertanto, ritenersi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente dell'auto e condannarsi gli appellati, in solido fra loro, al risarcimento dei danni fisici patiti e quantificati in € oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva eccependo l'infondatezza del gravame ed allegando la correttezza della sentenza impugnata; formulava appello incidentale per il caso di ritenuta fondatezza del gravame principale, eccependo l'erroneità della sentenza laddove non era stata esaminata la domanda di garanzia proposta da essa appellata nei confronti della compagnia assicurativa, anche con riferimento all'eventuale condanna al pagamento delle spese del processo.

Chiedeva, pertanto, disporsi in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di, rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza di primo grado; chiedeva, altresì ed in subordine, dichiararsi tenuta a garantire essa appellata rispetto all'eventuale accoglimento anche parziale della domanda proposta da l anche con riferimento alle spese del processo, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

ritualmente citata non si costituiva e va dichiarata contumace.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di, anche quest'ultima rimaneva contumace e la controversia, istruita documentalmente veniva rimessa in decisione

all'udienza del 15.12.2021 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.

L'appello è solo parzialmente fondato nei termini di cui si dirà.

Risulta dagli atti del processo di primo grado che i testi escussi, sig.ri

... erano entrambi trasportati sul veicolo condotto dall'appellante al momento del sinistro per cui è causa e, dunque, entrambi astrattamente incapaci di rendere testimonianza ex art. 246 cpc.

Sul punto vale la pena richiamare quanto più volte affermato dalla Corte di Legittimità con sent. n. 14468/2021 “ ... Ebbene è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23.5.2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004. ... La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolattenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia. In tal senso, è la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, ove si legge che "l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso. ... Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo. Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando: - all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi; - all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel

caso di renitenza od insolvenza del primo; all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass..”.

È noto che il rilievo della incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc e della conseguente nullità della testimonianza, non può essere rilevato d'ufficio e, tuttavia, essendo emersa la qualità di trasportato dei testi escussi, occorre tuttavia valutare con il dovuto rigore le relative dichiarazioni, poiché le ragioni che determinano la nullità della relativa deposizione (ove ritualmente eccepita), non possono che influire sulla stessa attendibilità, essendo indiscusso l'interesse attuale e concreto vantato e l'astratta legittimazione ad agire in giudizio per i medesimi fatti.

Ed allora, occorre anzitutto rilevare che durante il processo di I° non è stata richiesta l'escussione di altri testimoni, né sono stati allegati e provati elementi di alcun genere per ricostruire il sinistro, anche in relazione alla velocità di crociera dei mezzi coinvolti.

A fronte di tale scarsità di elementi probatori, osserva il decidente che correttamente il Giudice di primo grado ha ricostruito il sinistro, affermandone la responsabilità in capo all'appellante; anche a voler tener fede delle dichiarazioni dei testi, infatti, è emerso che la [redacted] si immetteva sulla pubblica Via senza concedere la precedenza al veicolo [redacted] e che lo scontro si verificava nella corsia di marcia della [redacted], poiché il conducente della [redacted], trovandosi di fronte un improvviso ostacolo, tentò di schivarlo sterzando sulla sinistra.

Non vi sono elementi per ritenere integrata la responsabilità del conducente il veicolo [redacted], non essendovi prova della riferita invasione di corsia, ma dovendosi piuttosto ritenere che l'appellante si sia immesso nella pubblica via senza verificare l'arrivo di altre autovetture ed in violazione del diritto di precedenza.

È fondato, invece, il motivo di appello inerente la quantificazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, non avendo il decidente motivato in alcun modo circa la quantificazione dell'importo che l'appellante è stato condannato a rifondere ai convenuti, importo che non risulta coerente con quanto previsto dal DM n. 55/2014.

Tenuto conto del valore della domanda originaria, pari ad € 5000,00 circa, occorre infatti fare riferimento a quanto previsto al secondo scaglione della tabella n. 1 allegata al DM n. 55/2014 così ottenendo l'importo di € _____ in assenza di motivazione, pertanto, appare errato ed ingiustificato l'importo di € _____

Concludendo occorre riformare la sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione delle spese del procedimento, che, pur restando a carico dell'appellante, vengono tuttavia quantificate in € _____ per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.

Le spese del presente procedimento, tenendo conto della parziale fondatezza del gravame, liquidate tenendo conto di quanto previsto dal II scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, vengono compensate in ragione di metà nei confronti di _____ e dichiarate irripetibili nei confronti delle Compagnie assicurative, rimaste contumaci.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:

- In parziale riforma della sentenza di I° che nel resto si conferma, condanna _____ al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di _____ e _____ liquidate in complessivi € _____ per ciascuno per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa in ragione del 50% le spese di lite del presente procedimento, liquidate in complessivi _____ e condanna _____ al pagamento in favore di _____ dell'importo di € _____ per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Dichiarare nel resto irripetibili le spese del processo.

Così deciso in Catania, il 3.5.2022

IL GIUDICE

(Dott. _____)